





Manuale OSCE delle migliori prassi
relative alle armi di piccolo calibro e leggere

Guida delle migliori prassi sui controlli nazionali della fabbricazione di armi di piccolo calibro e leggere



SEC.GAL/43/03/Rev.3/Corr.1

19 settembre 2003

LIMITATA

ITALIANO

Originale: INGLESE

© 2003. L'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa dichiara il proprio diritto d'autore sulla totalità della presente opera e della sua formattazione. È permessa la riproduzione della presente opera (o di relative sezioni) in quantità limitata a fini di studio o di ricerca. Tutte le altre richieste devono essere indirizzate a: Unità di supporto FSC, Centro per la Prevenzione dei Conflitti, Segretariato OSCE.
Kärntner Ring 5-7, A-1010, Vienna, Austria.

INDICE

I.	INTRODUZIONE	2
II.	IMPEGNI INTERNAZIONALI	3
III.	LEGISLAZIONE NAZIONALE	4
IV.	PROCEDURE	5
	1. Requisiti e condizioni per la concessione di licenze	5
	2. Organi preposti alla concessione di licenze e di autorizzazioni	5
	3. Rilascio di licenze e di autorizzazioni	6
	4. Sospensione, riesame, rinnovo e revoca di licenze e di autorizzazioni	7
	5. Controllo dell'osservanza dei requisiti vigenti	7
V.	CONTROLLI IN FASE DI FABBRICAZIONE	8
	1. Controllo da parte del destinatario	8
	2. Controllo da parte del fabbricante	8
	3. Controllo sui componenti SALW	9
	4. Controllo delle SALW ultimate	9
	5. Sanzioni per violazioni delle procedure di gestione delle SALW	9
	ANNESSO: DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO	10

La presente Guida è stata elaborata dal governo della Federazione Russa.

I. Introduzione

L'esistenza di procedure efficaci per il controllo della fabbricazione di armi di piccolo calibro e leggere (SALW) costituisce un elemento importante degli sforzi intesi a prevenire l'accumulo destabilizzante e la diffusione incontrollata di tali armi.

Conformemente al Documento OSCE sulle armi di piccolo calibro e leggere, "gli Stati partecipanti concordano di garantire un efficace controllo nazionale sulla fabbricazione di armi leggere mediante il rilascio, la regolare revisione e il rinnovo delle licenze e delle autorizzazioni di fabbricazione. Le licenze e le autorizzazioni dovrebbero essere revocate qualora non vengano più rispettate le condizioni in base alle quali erano state rilasciate. Gli Stati partecipanti garantiranno che i responsabili delle produzioni illegali possano essere, e siano, incriminati ai sensi dei pertinenti codici penali" (OSCE, 2000, Sezione II(A)1).

Ciascuno Stato dovrebbe adottare una decisione sulla creazione di un proprio sistema nazionale di controllo della fabbricazione delle SALW.

Data la diversità dei sistemi giuridici e amministrativi nazionali non esiste una procedura uniforme per il controllo della fabbricazione delle SALW. Vi sono tuttavia una serie di elementi disponibili per garantire l'efficace funzionamento di un tale sistema di controllo, quali un quadro giuridico e meccanismi decisionali e di attuazione.

La presente Guida fornisce informazioni e suggerisce approcci e procedure per il controllo della fabbricazione di SALW. Essa fa riferimento a pertinenti impegni internazionali e indica i necessari elementi della legislazione nazionale, fissando le norme e i principi relativi al controllo della fabbricazione di SALW, prendendo altresì in considerazione efficaci misure per imporle il rispetto.

Ai fini della presente Guida, sono armi di piccolo calibro e leggere le armi portatili, fabbricate o modificate secondo specifiche militari per essere usate quali strumenti di guerra letali. La classificazione delle SALW impiegata è quella del Documento OSCE sulle armi di piccolo calibro e leggere (OSCE, 2000, Preambolo, par.3).¹

¹ Conformemente al Documento OSCE sulle armi di piccolo calibro e leggere appartengono in senso lato alla categoria delle armi di piccolo calibro quelle armi destinate ad essere usate da singoli membri delle forze armate o delle forze di sicurezza, e comprendono rivoltelle e pistole automatiche, fucili e carabine, mitra, fucili d'assalto e mitragliatrici leggere. Appartengono alla categoria delle armi leggere in senso lato quelle armi destinate ad essere usate da più membri delle forze armate o delle forze di sicurezza in funzione di serventi, e comprendono mitragliatrici pesanti, lanciagranate portatili o fissi, cannoni portatili antiaerei, cannoni portatili controcarro, fucili senza rinculo, lanciatori portatili di sistemi di missili e di razzi controcarro, lanciatori portatili di sistemi missilistici antiaerei, mortai con calibro inferiore a 100 mm.

II. Impegni internazionali

Una serie di importanti impegni internazionali concernenti il controllo nazionale della fabbricazione di SALW sono contenuti in risoluzioni dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Attualmente il Protocollo contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (UNGA, 2001a) è l'unico strumento globale giuridicamente vincolante che stabilisce procedure comuni per la prevenzione e la soppressione della fabbricazione illecita di armi da fuoco.²

Conformemente al Programma d'azione delle Nazioni Unite per la prevenzione, la lotta e l'eliminazione del commercio illecito di armi di piccolo calibro e leggere in tutti i suoi aspetti (UNGA, 2001b), gli Stati membri si sono impegnati a porre in essere norme, regolamenti e procedure adeguati per esercitare un controllo efficace della produzione di SALW. Gli Stati si sono inoltre impegnati a prevenire la fabbricazione illegale di SALW mediante l'adozione di tutte le misure necessarie a livello nazionale.

Conformemente al Documento OSCE sulle armi di piccolo calibro e leggere, gli Stati partecipanti hanno concordato di garantire un efficace controllo nazionale della fabbricazione di SALW e di scambiare altresì informazioni sulle procedure nazionali per il controllo di tale fabbricazione (OSCE, 2000, Sezione II).

La Convenzione inter-americana contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, munizioni, esplosivi ed altri materiali affini (OAS, 1997) è stata adottata dagli Stati membri dell'Organizzazione degli Stati Americani al fine di prevenire, sopprimere ed eliminare la fabbricazione illecita di armi da fuoco. Tale documento intende facilitare la cooperazione e lo scambio di informazioni e di esperienze al fine di garantire un controllo efficace della fabbricazione di armi da fuoco.

Un elenco completo della documentazione di riferimento è riportato in Annesso.

² Il Protocollo entra in vigore novanta giorni dopo la quarantesima ratifica, accettazione, approvazione o accessione ma non dovrà entrare in vigore prima dell'entrata in vigore della Convenzione (Art.18). Al momento della stampa del presente documento 52 Stati avevano firmato il Protocollo e cinque lo avevano ratificato.

III. Legislazione nazionale

La legislazione nazionale in materia di controllo della fabbricazione di SALW dovrebbe rispecchiare tutti gli esistenti obblighi internazionali dello Stato in tale campo.

Di norma, il controllo nazionale della fabbricazione di armamenti ed equipaggiamenti militari comprende anche la fabbricazione di SALW.

La legislazione nazionale in materia di controllo della fabbricazione di SALW può rispecchiare quanto segue:

- i) requisiti e condizioni per la concessione di licenze;
- (ii) organi preposti alla concessione di licenze e di autorizzazioni;
- (iii) procedure relative alla presentazione e all'esame delle richieste di licenze e di autorizzazioni;
- (iv) procedure relative alla concessione di licenze e di autorizzazioni;
- (v) sospensione, riesame, rinnovo e revoca di licenze e di autorizzazioni;
- (vi) imposizione dell'osservanza dei requisiti per la concessione di licenze;
- (vii) sanzioni (per es. responsabilità penale per fabbricazione senza licenza).

La legislazione nazionale sul controllo della fabbricazione di SALW dovrebbe includere direttive politiche che regolino tale attività senza pregiudizio per i diritti, i legittimi interessi e la salute dei cittadini o la difesa e la sicurezza dello Stato.

L'autorità preposta alla concessione di licenze dovrebbe tener conto dei criteri relativi all'esportazione di SALW all'atto di valutare la concessione di licenze per la produzione sul territorio nazionale di SALW destinate all'esportazione o per la fabbricazione su licenza di SALW al di fuori del territorio nazionale.³

L'esportazione di SALW o la collaborazione con cittadini, aziende o Stati stranieri riguardo alla progettazione e alla fabbricazione di armi richiede una licenza per l'esportazione o un permesso speciale, oltre all'autorizzazione per la fabbricazione di SALW [vedere la Guida sul controllo delle esportazioni]

Al fine di prevenire il traffico illecito, la legislazione nazionale relativa al controllo della fabbricazione di SALW dovrebbe mirare alla trasparenza in materia di fabbricazione e cessione internazionale di SALW.

³ Per tali criteri, vedere il Documento OSCE sulle armi di piccolo calibro e leggere OSCE, Sezione III(A).

IV. Procedure

La fabbricazione di SALW può procedere soltanto dopo il rilascio di una licenza da parte di un'agenzia statale autorizzata.

1. Requisiti e condizioni per la concessione di licenze

Per ottenere una licenza di fabbricazione (progettazione o riparazione) di SALW, un fabbricante dovrebbe soddisfare alcuni requisiti e condizioni, che possono includere:

- (i) appropriate specifiche standard e loro rigorosa osservanza;
- (ii) personale adeguatamente qualificato;
- (iii) sottounità strutturali per la fabbricazione di SALW;
- (iv) locali, attrezzature, spazi destinati ai collaudi e strumenti di misurazione;
- (v) ove appropriato, tutela del segreto di Stato;
- (vi) tenuta di registri e custodia in luogo sicuro di documenti, armi e loro parti componenti, nonché di modelli sperimentali e prototipi; *[vedere la Guida sulla marchiatura, la tenuta di registri e la rintracciabilità]*
- (vii) salvaguardia degli impianti di produzione e di immagazzinamento delle armi e dei loro principali componenti; *[vedere la Guida sulla gestione e la sicurezza delle scorte]*
- viii) unità speciali per il controllo di qualità delle armi prodotte e per il monitoraggio del rispetto delle pertinenti norme statutarie e tecniche;
- ix) possibilità per commissioni speciali di moni-

torare l'osservanza dei requisiti e delle condizioni per la concessione di licenze.

Il fabbricante, in cooperazione con le competenti autorità, dovrebbe garantire la costante osservanza di tali requisiti e condizioni.

2. Organi preposti alla concessione di licenze e di autorizzazioni

Al fine di agevolare e semplificare le procedure di rilascio di licenze per la fabbricazione di SALW, è preferibile che i fabbricanti possono rivolgersi a un unico organo statale autorizzato. Altre competenti autorità statali dovrebbero partecipare, ove necessario, a decisioni concernenti il rilascio di licenze e di autorizzazioni.

Le autorità statali preposte al rilascio di licenze e di autorizzazioni sono tenute a registrare i seguenti dati (un registro delle licenze): *[vedere la Guida sulla marchiatura]*

- (i) attività oggetto della licenza;
- (ii) informazioni sul richiedente;
- (iii) data della decisione relativa al rilascio della licenza;
- (iv) numero della licenza;
- (v) periodo di validità della licenza;
- (vi) informazioni su modifiche della licenza;
- (vii) informazioni sulla proroga della validità della licenza;
- (viii) motivi e date del rinnovo, della sospensione e/o della revoca della licenza.

Le informazioni contenute nel registro delle licenze possono essere accessibili al pubblico.

3. Rilascio di licenze e di autorizzazioni

Una richiesta di licenza può essere basata sui requisiti stabiliti nella pertinente legislazione nazionale.

In linea generale, una licenza non dovrebbe essere trasferibile e dovrebbe essere specifica per una particolare ubicazione.

I fabbricanti sono tenuti a conformarsi ai requisiti previsti dalla licenza di fabbricazione di SALW. Essi sono inoltre tenuti a presentare informazioni adeguate e dettagliate all'organismo statale autorizzato a rilasciare la licenza.

Ai fini del rilascio della licenza dovrà essere fornita all'autorità designata la necessaria documentazione (documenti originali o copie autenticate), inclusi, *tra l'altro*:

- (i) i documenti costitutivi dell'azienda, l'iscrizione nel registro delle imprese o altra attestazione di attività d'impresa autorizzata;
- (ii) informazioni sulle armi che saranno prodotte;
- (iii) attestazione che l'azienda soddisfa i criteri statali per la tutela delle informazioni proprie-

tarie e delle informazioni statali classificate, se del caso;

(iv) informazioni sul controllo e/o la proprietà esteri dell'azienda richiedente, se del caso.

Il richiedente è responsabile per le informazioni inesatte o false, come previsto dalla legislazione nazionale.

Una licenza di fabbricazione di SALW dovrebbe contenere almeno le seguenti informazioni:

- (i) nome, situazione aziendale e luogo di registrazione del fabbricante;
- (ii) data di rilascio e di scadenza;
- (iii) attività autorizzata;
- (iv) nome dell'autorità che rilascia la licenza.

Il periodo di validità della licenza dovrebbe avere una durata ragionevole.⁴ L'autorizzazione può essere prorogata tramite la procedura di richiesta prevista dalla legislazione nazionale.

Una licenza o autorizzazione può essere negata per i seguenti motivi:

- (i) se l'attività che il richiedente intende intraprendere è contraria agli interessi della sicurezza nazionale o pubblica;
- (ii) se il richiedente ha fornito informazioni inesatte o false;
- (iii) se il richiedente non ha soddisfatto i requisiti e le condizioni previsti per la concessione della licenza.

⁴ È prassi comune in alcuni paesi rilasciare licenze con un periodo di validità illimitato. Nel caso in cui il periodo di validità della licenza sia illimitato, il fabbricante dovrebbe essere tenuto a notificare alle pertinenti autorità nazionali responsabili della supervisione qualsiasi variazione delle attività autorizzate. Ciò può includere la modifica, l'ampliamento o la cessazione della produzione o variazioni dell'ubicazione, del nome o della situazione aziendale del fabbricante.

4. Sospensione, riesame, rinnovo e revoca di licenze e di autorizzazioni

Nel caso di ripetute violazioni o di una violazione grave dei requisiti e delle condizioni previste dalla licenza, l'autorità che ha rilasciato la licenza può sospenderla o revocarla. La medesima autorità può accordare al licenziatario un periodo ragionevole di tempo per porre rimedio alle violazioni.

La decisione di rinnovare una licenza dovrebbe essere presa previa notifica scritta di conformità ai requisiti da parte del licenziatario e successiva verifica. Il licenziatario dovrebbe essere informato per iscritto in merito alla decisione.

Una licenza può essere sospesa o revocata nei seguenti casi:

- (i) cessazione dell'attività, per es. a causa di bancarotta o scioglimento dell'entità aziendale, ecc.;
- (ii) mancata osservanza della legislazione o dei requisiti nazionali;
- (iii) violazione delle condizioni previste dalla licenza.

Si dovrebbero prevedere delle procedure per il riesame della decisione di sospendere, revocare o rinnovare la licenza.

5. Controllo dell'osservanza dei requisiti vigenti

Le autorità preposte al rilascio di licenze possono monitorare l'osservanza dei requisiti e delle condizioni per la fabbricazione di SALW tramite una commissione speciale o un'autorità amministrativa competente istituita a tal scopo. Ispezioni periodiche dovrebbero essere effettuate con regolarità entro un arco di tempo ragionevole.

Possono essere effettuate ispezioni straordinarie al fine di verificare l'osservanza dei requisiti e delle condizioni previsti dalle licenze, nonché in caso di ricezione di informazioni, documenti o altri elementi comprovanti violazioni di tali requisiti e condizioni.

V. Controlli in fase di fabbricazione

La fabbricazione di SALW dovrebbe essere monitorata sia dal fabbricante che dal destinatario in base a istruzioni o direttive previste dalla legislazione nazionale.

1. Controllo da parte del destinatario

La fabbricazione di SALW dovrebbe essere commissionata da organi autorizzati dai governi nazionali. Un contratto per la fabbricazione di SALW dovrebbe contenere almeno le seguenti informazioni:

- (i) tipo di armi;
- (ii) numero di pezzi;
- (ii) periodo di fabbricazione.

Le specifiche delle SALW prodotte dovrebbero essere riportate nella documentazione tecnica. I materiali necessari per la fabbricazione e le principali caratteristiche di combattimento delle armi dovrebbero essere precisati nella fase di sviluppo di ciascun modello. Il fabbricante è tenuto a garantire che il prodotto finito sia conforme alle specifiche previste.

Il destinatario può controllare la qualità del prodotto finito presso gli impianti di fabbricazione tramite suoi rappresentanti che effettueranno verifiche di qualità sia in fase di produzione che in fase di assemblaggio.

Nel caso in cui il trasporto del prodotto finito sia effettuato dal destinatario, i dati relativi ai numeri di serie e all'integrità di tutte le SALW dovrebbero essere verificati, registrati e conservati conformemente alla legislazione nazionale.

Se del caso, il fabbricante dovrebbe fornire certificati di dismissione (distruzione) dei componenti fabbricati presso altre imprese.

2. Controllo da parte del fabbricante

Nella fase di fabbricazione delle SALW, i controlli potrebbero comprendere:

- (i) l'uso della documentazione tecnica (di progettazione e tecnologica) delle armi;
- (ii) l'uso di attrezzature speciali necessarie per la fabbricazione delle armi;
- (iii) i componenti, gli assemblaggi e i prodotti finiti;
- (iv) le armi con imperfezioni e relative componenti, registrate per numero di serie durante la fabbricazione o la distruzione;
- (v) la marchiatura e la punzonatura delle armi.

Durante la fabbricazione delle SALW dovrebbero essere tenute annotazioni (registri) con l'indicazione del numero e del tipo di fabbricazione delle armi da fuoco, inclusi i numeri di serie e altre appropriate informazioni necessarie a rintracciare le armi da fuoco.

Dovrebbero essere definite procedure per il collaudo, l'immagazzinamento e il trasporto delle armi da fuoco.

3. Controllo sui componenti SALW

I componenti principali per la fabbricazione di SALW (per es. telai e castelli) dovrebbero essere controllati e adeguatamente marchiati in fase di fabbricazione. I fabbricanti dovrebbero garantire che le linee di assemblaggio e di produzione consentano la marchiatura e il computo accurati di tali componenti. I fabbricanti dovrebbero stabilire procedure appropriate per l'immagazzinamento, il trasporto e la registrazione adeguati di tali componenti. *[vedere la Guida delle migliori prassi sulla gestione e la sicurezza delle scorte]*

4. Controllo delle SALW ultimate

Dopo l'assemblaggio finale a ciascuna arma dovrebbe essere assegnato un numero completo di identificazione. La corrispondente documentazione dovrebbe essere compilata e consegnata al destinatario insieme ai prodotti finiti. *[vedere la Guida delle migliori prassi sulla marchiatura, la registrazione e la rintracciabilità]*

Dovrebbero essere stabilite procedure per l'autorizzazione del trasporto dei componenti principali e delle armi da fuoco ultimate. I fabbricanti dovrebbero inoltre garantire il computo e la registrazione adeguati dei prodotti finiti, in particolare quando è previsto il trasporto dei componenti principali o dei prodotti finiti

Le SALW in attesa di essere trasferite al destinatario dovrebbero essere custodite in depositi, possibilmente presso il luogo principale di produzione. Tali depositi dovrebbero essere adeguatamente protetti per impedire l'accesso non autorizzato. *[vedere la Guida delle migliori prassi sulla gestione e la sicurezza delle scorte]*

5. Sanzioni per violazioni delle procedure di gestione delle SALW

Dovrebbero essere definite sanzioni civili, amministrative o penali adeguate per violazioni delle procedure statali relative alla fabbricazione, al trasferimento o allo stoccaggio delle SALW.

Annesso

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

Nazioni Unite (1945). *Statuto delle Nazioni Unite*. Firmato il 26 giugno.

OAS (Organizzazione degli Stati Americani) (1997). *Convenzione inter-americana contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, munizioni, esplosivi ed altri materiali affini* AG/RES.1[XXIV-E/97]), del 13 novembre.

OSCE. Foro di Cooperazione per la Sicurezza (2000). *Documento OSCE sulle armi di piccolo calibro e leggere*. FSC.DOC/1/00 del 24 novembre.

OSCE. Centro per la prevenzione dei conflitti (2002). *Rassegna del primo scambio di informazioni sulle SALW del 30 giugno 2001*. FSC.GAL/9/02 del 23 gennaio.0

-- (2002). *Modello di risposta per lo scambio di informazioni OSCE sulle SALW del 30 giugno 2001*. FSC.GAL/39/02 del 27 gennaio.

UNGA (Assemblea generale delle Nazioni Unite) (2001a). *Protocollo contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale*. Adottato il 31 maggio. Riportato nel documento delle Nazioni Unite A/RES/55/255 dell'8 giugno.

-- (2001b). *Programma d'azione per la prevenzione, la lotta e l'eliminazione del commercio illecito di armi di piccolo calibro e leggere in tutti i suoi aspetti*. Adottato il 20 luglio. Riportato nel documento delle Nazioni Unite A/CONF.192/15.